


Via San Gottardo 90  
casella postale  
6828 Balerna  
Svizzera  
[www.balerna.ch](http://www.balerna.ch)

2019

**Ordinanza municipale  
concernente le disposizioni in caso di  
neviccate**



Il Municipio di Balerna di Balerna, richiamati:

- gli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e l'art. 25 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987;

con Risoluzione municipale RM no. 1089 dell'8 ottobre 2019.

#### **emana**

le seguenti disposizioni concernenti le disposizioni in caso di nevicata o gelate.

#### **Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione**

La presente Ordinanza è volta a favorire l'agevole sgombero della neve dalle pubbliche vie e prevenire possibili danni a proprietà pubbliche e private in previsione di nevicata o gelate durante la stagione invernale.

#### **Art. 2 Neve proveniente dallo sgombero di aree private**

È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.

#### **Art. 3 Posteggio dei veicoli**

Durante le nevicata, o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, i posteggi pubblici devono essere prontamente liberati. Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi del regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.

#### **Art. 4 Misure di premunizione su tetti e pensiline**

I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche di tegole paraneve o altri accorgimenti atti a evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone, animali o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio dai tetti e pensiline dei loro stabili.


#### **Art. 5 Riversamento di acqua sulle pubbliche vie**

È vietato provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.

#### **Art. 6 Opere di cinta**

Le cinte e i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni.

#### **Art. 7 Sanzioni**



Ogni violazione alle citate ordinanze sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.

Per il Municipio

Il Sindaco:  
Avv. Luca Pagani



Il Segretario:  
Angelo Russo

### **Pubblicazione**

Ordinanza adottata con Risoluzione municipale no. 1089 dell'8 ottobre 2019.

Publicata all'albo comunale per 30 giorni a contare dal 10 ottobre 2019 (riservato l'art. 16 LPamm - ferie giudiziarie) ai sensi dell'art. 192 della Legge organica comunale e dell'art. 44 del relativo Regolamento d'applicazione.

Entro il termine di pubblicazione è dato ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute.